

Determinazione n. 15/2001**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 1° marzo 2001;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi della Cassa suddetta, relativi agli esercizi finanziari dal 1997 al 1999 nonché le annesse relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dottor Raffaele Squitieri e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa per gli esercizi dal 1997 al 1999;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7, della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7, della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1997 al 1999 corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso;

ordina che copia della determinazione, con annessa relazione, sia inviata al Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero di grazia e giustizia.

L'ESTENSORE

f.to Raffaele Squitieri

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE PER GLI ESERCIZI DAL 1997 AL 1999

SOMMARIO

PREMESSA. - *Parte prima: ORDINAMENTO. ORGANIZZAZIONE. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.* - 1. Ordinamento. Privatizzazione ed organi della Cassa. - 2. Personale. - 3. Attività istituzionale: 3.1 Le contribuzioni; 3.2 Le prestazioni previdenziali; 3.3 L'indennità di maternità; 3.4 Le prestazioni assistenziali; 3.5 Le iscrizioni; 3.6 I trattamenti pensionistici erogati nel triennio 1997/1999; 3.7 Le entrate contributive. Le spese per prestazioni istituzionali. I relativi saldi. - *Parte seconda: LE RISULTANZE FINANZIARIE. ECONOMICHE. PATRIMONIALI.* - 1. Il bilancio. - 2. La riserva legale. - 3. L'impostazione dei bilanci. - 4. Le risultanze contabili nel periodo considerato: 4.1 Le risultanze del conto economico; 4.2 Le risultanze patrimoniali. - *Parte terza: CONSIDERAZIONI DI SINTESI E CONCLUSIVE.* - 1. Sintesi delle principali e generali risultanze gestionali e contabili del periodo. - 2. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione, la Corte dei Conti riferisce al Parlamento sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per gli esercizi 1997, 1998 e 1999 e sui principali fatti gestori verificatisi fino alla data corrente.

La gestione finanziaria della Cassa ha formato oggetto di relazione al Parlamento fino all'esercizio 1996⁽¹⁾.

La Cassa, come è noto, si è trasformata, dal 1995, in fondazione di diritto privato, in applicazione delle previsioni recate dal Decreto Legislativo n°509 del 30 giugno 1994.

Tale decreto, con l'articolo 3, comma 5, ha assoggettato al controllo della Corte la gestione delle assicurazioni obbligatorie effettuate dalle Casse privatizzate, in considerazione del carattere e delle finalità pubbliche di tale gestione.

Tenuto conto della specificità dell'oggetto del controllo della Corte e di esigenze di correttezza e semplicità di referto, nella relazione vengono effettuati solo cenni dei profili non direttamente connessi con la gestione delle assicurazioni obbligatorie, rinviando, per il resto, ed, in particolare, per ciò che attiene all'ordinamento, agli organi ed alla struttura della Cassa, agli ampi elementi riportati dal precedente referto, ove è stata anche compiuta una disamina dei contenuti del decreto legislativo 509/1994, nonché delle vicende che hanno portato alla privatizzazione della Cassa e della normativa generale e specifica che ha riguardato la stessa.

(1) - Cfr: Atti Parlamentari, XIII Legislatura, Senato della repubblica, Doc. XV n°179.

PARTE PRIMA**Ordinamento. Organizzazione. Attività istituzionale.****1) Ordinamento. Privatizzazione ed organi della cassa**

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense è stata istituita dalla Legge 9 gennaio 1952 n°6⁽²⁾, al fine di assicurare forme di previdenza agli avvocati e procuratori, utilizzando i contributi che la stessa è stata autorizzata a richiedere, ai professionisti interessati durante l'attività lavorativa di questi.

La previdenza demandata alla Cassa consiste, essenzialmente, nella erogazione di pensioni di vecchiaia; anzianità; inabilità ed invalidità; reversibilità, o indirette ai superstiti.

La Cassa eroga anche interventi assistenziali a favore della categoria.

La Cassa ha deliberato la propria trasformazione in fondazione nel 1994, deliberazione formalizzata mediante atto pubblico del 25 novembre 1994, con il quale la stessa ha assunto l'attuale denominazione. Contestualmente, sono stati adottati il nuovo Statuto, il Regolamento generale ed il Regolamento di contabilità, divenuti esecutivi dopo l'approvazione (con d.i. del 28 settembre 1995) da parte dell'Autorità di Vigilanza⁽³⁾.

Il 12 settembre 1996 è stato approvato il nuovo regolamento per l'assistenza⁽⁴⁾ (di cui agli articoli 16/20 della Legge n°161/1992, recante previsioni in materia di assistenza in caso di bisogno, di calamità naturale, infortunio, malattia, ect.)⁽⁵⁾.

* * *

(2) - Come segnalato nel precedente referto, l'ordinamento della Cassa è stato modificato dalle Leggi n°991 del 1956; n°289 del 1963; n°798 del 1965; n°237 del 1968; n°991 del 1969; n°319 del 1975; n°576 del 1980; n°141 del 1992.

(3) - Tali provvedimenti normativi generali sono stati in seguito più volte modificati. In particolare, con d.i. del 16 maggio 1997 sono state approvate modifiche agli articoli 11, 15, 24, 29 e 48 (con il quale è stato, in particolare, disposto che le nuove regole per la redazione delle contabilità e dei bilanci sarebbero state applicate a partire dall'esercizio finanziario 1997) dello Statuto, nonché agli articoli 50 e 51 del Regolamento di contabilità allora in vigore; con d.i. 18 agosto 1998, è stato approvato un nuovo Regolamento di contabilità; con d.i. del 26 luglio 2000, sono state approvate ulteriori modifiche agli articoli 11, 36, 42 e 43 dello Statuto.

(4) - Approvato con d.m. del 7 luglio 1997

(5) - Il 19 giugno 1998 è stata approvata la modifica dell'articolo 7 del Regolamento per il riscatto (del corso di laurea, del servizio militare, del praticantato); il 17 aprile 1998 la modifica dell'articolo 1 del Regolamento per l'indennità di maternità, in applicazione della Legge n°379/1990.

In conseguenza della privatizzazione, nel 1997, è stata profondamente innovata la struttura organizzativa della Cassa, con l'istituzione di una nuova direzione generale, la nomina di due vice direttori generali e l'affidamento ad una società privata dello studio e dell'elaborazione di un progetto per la riorganizzazione e l'ottimizzazione dell'attività lavorativa. Nel 1998, è stata (dal C.A.) deliberata una nuova articolazione della Cassa, che è stata suddivisa in tre Aree (centrale, istituzionale e patrimoniale), distinte in sette Servizi (a loro volta suddivisi in Reparti e Settori).

* * *

Della composizione e delle attribuzioni dei nuovi organi della Cassa si è dettagliatamente riferito nel precedente referto.

Nel far, pertanto, rinvio agli ampi elementi forniti in tale sede, si rammenta esclusivamente che gli organi istituiti dallo Statuto della Fondazione sono: il Comitato dei delegati degli iscritti; il Presidente; il Consiglio di Amministrazione; la Giunta Esecutiva; il Collegio dei Sindaci⁽⁶⁾ e si fa presente che nulla è stato innovato, nel triennio all'esame, in ordine alla misura dei relativi emolumenti⁽⁷⁾.

(6) - Il Collegio dei Sindaci, nominato con d.m. del 18 novembre 1994 per un quadriennio è, di fatto, rimasto in carica sino al 12 gennaio 2000, in quanto il decreto di ricostituzione del Collegio per il quadriennio 1999-2003 è stato adottato il 6 dicembre 1999 ed il nuovo Collegio si è insediato il 13 gennaio 2000.

(7) - Fissati, con deliberazione del Comitato dei delegati del 21 marzo 1997, in lire annue lorde: 90.000.000 per il Presidente; 72.000.000 per i Vice Presidenti; 48.000.000 per i Consiglieri di Amministrazione; 36.000.000 per il Presidente del Collegio sindacale; 30.000.000 per i membri del Collegio Sindacale. Nel periodo che interessa, immutata è rimasta anche la misura del gettone di presenza, fissata in lire 500.000. Il gettone di presenza è stato rideterminato in £ 800.000 con decorrenza dall'1 settembre 2000 (deliberazione del Comitato dei Delegati del 28 ottobre 2000). Con delibera del Comitato dei Delegati in data 13 settembre 2000 è stata rideterminata anche la misura delle indennità di carica, che, a far tempo dal 1 settembre 2000, sono state le seguenti: Presidente 140 milioni a.l.; V.Presidente: 110 milioni a.l.; Amministratore 80 milioni a.l.; Presidente Collegio Sindacale 50 milioni a.l.; Sindaco 40 milioni a.l. Tali incrementi hanno reso necessaria l'approvazione da parte del C.A. di una seconda nota di variazione al bilancio preventivo 2000 (per un incremento di spesa di 538 milioni).

2) Personale

Nel precedente referto è stato segnalato che, nel giugno del 1996, è stato stipulato il primo contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli Enti privatizzati, avente efficacia dal 1° gennaio 1996.

La privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti degli Enti di cui al Decreto Legislativo n°509/1994 si è completata nel corso del 1997: il 5 giugno di tale anno è stato infatti stipulato il primo contratto collettivo nazionale dei dirigenti, e, nello stesso mese, quello aziendale per i dipendenti della Cassa. Infine, nel 1999 è stato siglato l'accordo quadro aziendale per l'istituzione della previdenza complementare⁽⁸⁾.

Nei prospetti che seguono sono evidenziati il numero dei dipendenti in servizio nel triennio ed il costo globale e medio del personale.

Situazione del personale in servizio

Anno	1997	1998	1999
Grado/Livello	n.	n.	n.
Direttore generale	1	1	1
Vice Direttori generali	2	2	2
Direttore centro studi	1	1	1
Dirigenti	6	7	7
Area A1	14	15	14
Area A2	14	11	10
Area A3	6	15	15
Area B1	33	34	31
Area B2	38	30	30
Area B3	25	59	60
Area C1	27	26	26
Area C2	18	13	13
Area C3	29	17	18
Area D1	1	1	1
Area D2	0	0	2
Area D3	16	14	14
R	1	3	3
Totale	232	249	248

⁽⁸⁾ - La Cassa non ha mai aderito alla gestione speciale per la previdenza integrativa costituita presso l'INPS e non ha mai costituito un fondo per la previdenza integrativa. Dal primo gennaio 1999, in esecuzione della contrattazione aziendale attuata ai sensi dell'articolo 44 del primo Contratto Collettivo su citato, la Cassa concorre alla previdenza complementare dei dipendenti mediante una contribuzione da versarsi ad un fondo integrativo "aperto" (ai sensi del Decreto legislativo n°124 del 21 aprile 1993 e dell'articolo 64, 1° comma della Legge n°144 del 17 maggio 1999) pari al 2% della retribuzione utile al ricalcolo del TFR; il fondo è alimentato anche dai versamenti dei dipendenti (che abbiano richiesto l'adesione al fondo) ed a carico del TFR per gli iscritti che hanno anzianità contributiva successiva al 1993 (ridotto al 2% del TFR maturato per i vecchi iscritti).

Costo globale del personale

	1997	1998	1999
Retribuzioni *	12.315.057.894	12.477.150.030	13.382.364.174
Oneri sociali	4.151.061.538	3.507.631.972	3.425.706.043
Altri oneri:			
- Benefici vari	150.000.000	180.000.000	174.000.000
- Assicurazioni per il personale	750.000	1.688.748	10.419.099
- Servizio sostitutivo mensa	392.244.956	600.671.656	630.675.207
- Missioni	169.846.749	205.006.755	126.654.165
- Corsi di formazione	160.417.760	160.417.760	127.155.600
- Varie	0	12.807.377	0
- Previdenza complementare	0	0	162.633.561
Totale A	17.339.378.897	17.145.374.298	18.039.607.849
Trattamento di fine rapporto	819.374.722	894.629.855	961.142.317
Totale B	18.158.753.619	18.040.004.153	19.000.750.166

* Importo comprensivo di: stipendi, straordinari; indennità varie, incentivi (mediamente, nel triennio, per 1,4 miliardi); premio di anzianità (corresponsione una tantum al personale impiegatizio che ha maturato 25 anni di servizio alla Cassa); ferie non godute.

Relativamente ai dati risultanti dal prospetto che precede, può segnalarsi che, nel 1998, il costo delle retribuzioni del personale impiegatizio, si è incrementato dell'1,31%⁽⁹⁾, quello della sola voce stipendi, del 6,2% (pari a £ 585.165.163) per effetto delle nuove assunzioni e dei passaggi di livello. Nel 1999, il costo per le retribuzioni è ulteriormente cresciuto del 5,41% e l'onere per stipendi del 3% (pari a £ 300.284.357). Al riguardo è da precisare che, nel 1999, nella voce "retribuzioni" è stato ricompreso l'importo di £ 254.953.000, relativo a compensi "una tantum" corrisposti al fine di incentivare l'esodo di personale di vari livelli e di elevata anzianità (nel 1998, la posta - per £ 12.807.377 - era allocata tra gli "altri oneri" sotto la voce "varie").

La diminuzione degli oneri sociali, che il prospetto evidenzia, viene dalla Cassa imputata (nella relazione al consuntivo 1999) alla riduzione delle aliquote contributive INPS.

Nel 1999, in applicazione dell'articolo 62 del CCNL, è stato istituito, con decorrenza 1° gennaio, un trattamento volontario di previdenza complementare per i dipendenti. L'importo scritto in bilancio rappresenta l'onere posto a carico della Cassa⁽¹⁰⁾.

(9) - Nel 1997 tale costo era aumentato del 36,61% (pari a £ 3.300.551.345) rispetto al 1996.

(10) - Pari al 2% della retribuzione utile al fine della determinazione del trattamento di fine rapporto versato in favore dei dipendenti iscritti al fondo di previdenza integrativa.

Costo unitario medio*(in milioni)*

	1997	1998	1999
Costo globale del personale*	17.339.378.897	17.145.374.298	18.039.607.849
Unità di personale	232	249	248
Costo unitario medio	74,73	68,85	72,74

* Totale A del precedente prospetto sul costo globale

L'onere medio individuale, attestatosi, ormai, su livelli superiori ai 70 milioni, è risultato negli ultimi otto anni (quelli ai quali sono riferite la presente e la precedente relazione) in costante aumento, particolarmente significativo nel periodo successivo alla privatizzazione della Cassa⁽¹¹⁾.

Va segnalato che dipendono dalla Cassa anche portieri e pulitori che prestano servizio presso gli stabili di proprietà della stessa ed ai quali si applica il contratto nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati. Tali dipendenti erano 32 nel 1997 e 34 nel 1998 e nel 1999.

Le relative retribuzioni, pagate dalla Cassa, vengono recuperate ai sensi della Legge n°392/1978, per il 90% per i contratti stipulati anteriormente al 1° febbraio 1999 e nella totalità per i contratti stipulati successivamente, con addebito agli inquilini. Gli oneri relativi a tale personale sono stati, nel triennio, i seguenti.

Portieri e pulitori

	1997	1998	1999
Retribuzioni	751.413.211	761.754.163	802.216.620
Oneri sociali	347.230.337	249.244.808	257.498.506
Totale A	1.098.643.548	1.010.998.971	1.059.715.126
Trattamento di fine rapporto	62.603.396	51.701.337	62.701.033
Totale B	1.161.246.944	1.062.700.308	1.122.416.159

(11) - Come segnalato nella precedente relazione il costo unitario medio negli anni dal 1992 al 1996, ha avuto il seguente andamento: 49,6; 47,1; 53,5; 60,7; 63,5.

3) *L'attività istituzionale*

3.1) *Le contribuzioni*

Come già segnalato nei precedenti referti e cennato in questa stessa relazione (al paragrafo 1), i fini istituzionali della Cassa⁽¹²⁾ sono quelli di assicurare agli avvocati ed ai procuratori un trattamento previdenziale, di erogare assistenza ai propri iscritti e gestire forme di previdenza integrativa.

Sono iscritti (obbligatoriamente) alla Cassa a tutti gli effetti previdenziali ed assistenziali gli avvocati ed i procuratori che "esercitano la professione con carattere di continuità (la determinazione dei criteri di continuità professionale è stata, dalla Legge n°319/1975, demandata al Comitato dei Delegati), nonché, a domanda, i praticanti procuratori ("iscritti attivi"). Sono iscritti in appositi elenchi i titolari di pensione di vecchiaia ed invalidità cancellati dagli albi, i titolari di pensione di anzianità, di inabilità diretta e reversibile. Restano iscritti alla Cassa a tutti gli effetti i pensionati che conservano l'iscrizione in un albo professionale⁽¹³⁾ ("pensionati attivi").

La Cassa si finanzia mediante il gettito di contributi cui sono tenuti gli iscritti ed i redditi patrimoniali⁽¹⁴⁾. I contributi a carico degli avvocati e dei praticanti abilitati al patrocinio sono:

- il contributo soggettivo obbligatorio⁽¹⁵⁾, pari al 10% del reddito netto professionale prodotto ai fini IRPEF nell'anno solare anteriore a quello della presentazione della denuncia annuale dei redditi fino ad un determinato tetto⁽¹⁶⁾ ed al 3% del reddito eccedente tale limite, fermo restando un minimo fissato per legge e rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT⁽¹⁷⁾.

(12) - Articolo 2 dello Statuto del 1995.

(13) - Articolo 6 dello Statuto del 1995. Tale articolo prevede anche che l'iscrizione cessa: con la cancellazione dagli albi professionali; a domanda dell'iscritto che dimostri di non esercitare la professione con carattere di continuità (in tal caso l'interessato viene iscritto alla Cassa ai soli fini assistenziali).

(14) - Articolo 36 dello Statuto del 1995.

(15) - Legge n°576/1980 e successive modificazioni, articolo 10.

(16) - Tale tetto è stato di £ 129.000.000 nel 1997; di £ 134.200.000 nel 1998; di £ 136.500.000 nel 1999 e di £ 139.000.000 nel 2000.

(17) - Il contributo soggettivo minimo è stato di £ 1.950.000 nel 1997; di £ 2.030.000 nel 1998; di £ 2.060.000 nel 1999 e di £ 2.100.000 nel 2000.

Il contributo soggettivo è dovuto anche dai pensionati contribuenti; il contributo si riduce al 3% del reddito professionale a decorrere dal sesto anno solare successivo al pensionamento; l'obbligo del contributo minimo è escluso per i pensionati contribuenti di vecchiaia dall'anno successivo alla maturazione del diritto a pensione⁽¹⁸⁾.

- il contributo integrativo⁽¹⁹⁾ è dovuto da tutti gli iscritti, compresi i pensionati contribuenti, nella misura del 2% del volume di affari dichiarato ai fini dell'IVA (detratto l'importo del contributo integrativo stesso). Il contributo integrativo minimo - cui sono tenuti gli iscritti (eccettuati i pensionati contribuenti di vecchiaia) - è fissato nella misura del 2% di un volume di affari pari a quindici volte il contributo minimo soggettivo dovuto per l'anno stesso⁽²⁰⁾.
- il contributo di maternità (articolo 5, Legge n°379/1990) è dovuto dagli iscritti, compresi i pensionati attivi, in misura fissa (che è stata pari a £ 110.000 per il 1997; £ 135.000 per il 1998; £ 137.000 per il 1999 e £ 200.000 per il 2000)⁽²¹⁾.

(18) - L'articolo 36 dello Statuto dispone anche che per i procuratori e gli avvocati che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa anteriormente al 35° anno di età, nonché per i praticanti di età inferiore a 30 anni iscritti per la prima volta il contributo obbligatorio è ridotto alla metà per i primi tre anni di iscrizione.

(19) - Legge n°576/1980 e successive modificazioni, articolo 11.

(20) - Il contributo minimo integrativo per il 1997 è stato pari a £ 585.000; per il 1998, a £ 610.000; per il 1999, a £ 620.000; per il 2000 a £ 630.000.

(21) - E' stato già segnalato nel precedente referto (in relazione anche alle indicazioni risultanti dai conti economici) che il pagamento dei contributi minimi (soggettivo, integrativo e di maternità) avviene tramite ruolo esattoriale; i contributi in eccedenza vengono invece versati in "autoliquidazione", tramite banca o c/c postale.